



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Ordinanza n. 38 del 09/06/2010

IL SINDACO

PRESO ATTO che

- Nel territorio del comune di Nonantola, si susseguono una serie di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e popolare, che per il loro valore, hanno ormai raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico, tale da richiamare sempre maggiori presenze di appassionati e di turisti;
- nel territorio comunale, in prossimità di esercizi commerciali e nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani, si registra, specie nei fine settimana, l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte degli stessi giovani, anche minorenni, che porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, piazze, ville, cortili ed ingressi di civili abitazioni, di contenitori di bevande alcoliche;
- considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche comprate presso gli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel territorio, aperti nelle ore serali e notturne;
- dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e, soprattutto, costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano, in quanto possono provocare tagli e ferite di varia natura che possono trasformarsi in pericolosi proiettili ove urtati da veicoli in transito;
- ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici o aperti al pubblico ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità, vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio, di vendere per asporto bevande alcoliche nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle 6:00 del giorno successivo;
- Vista la delibera di Giunta Municipale n. 63 del 17.04.2009 avente ad oggetto: "determinazione indirizzi per l'adozione di misure e provvedimenti per prevenire ed eliminare gravi fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e potenziale minaccia alla sicurezza urbana, in particolare con riguardo alla regolamentazione di vendita e consumo di bevande alcoliche".
- Vista la precedente ordinanza n. 51 del 16.05.2009;



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

- Visto il vigente Regolamento di Polizia urbana;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24/07/2008 n. 125 ,(G.U. 173 del 25/07/2008);
- Visto l'art. 1 quater e cinques della legge n. 116/2003 di conversione del DL n. 50/2003;
- Visti gli artt. N. 650 e 687 del Codice Penale;
- Acquisito il parere favorevole espresso dall' associazione di categoria " Confesercenti di Nonantola" con nota del 17.04.2009;

ORDINA

che sull'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 2010, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, **E' VIETATA LA VENDITA** per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali e da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui alla legge 287/1991).

DISPONE

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta della somma di € 50,00, ferme restando le applicazioni delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore. Qualora il soggetto compia la medesima violazione nel corso di un biennio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

L'abrogazione della precedente ordinanza n. 15 del 25.02.1999 riguardante il divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro.

SI RISERVA

di disciplinare, con ordinanze successive, i comportamenti da osservarsi in occasione di fiere e manifestazioni di interesse generale.

Al fine dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Modena, alla Questura di Modena, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Modena, al comando della Polizia Provinciale di Modena. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Emilia Romagna , entro 60 gg. dalla notifica della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Pier Paolo Borsari